

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1529-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396,
concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della
legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di
espropriazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

4 agosto 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

30 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione

Articolo unico.

Il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, concernente differimento del termine di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, le parole: « 16 agosto 1982 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1982 ».

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 396, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Differimento del termine di cui all'articolo 1
della legge 29 luglio 1980, n. 385, in materia di indennità di espropriazione**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre il differimento del termine del 16 agosto 1981 stabilito nell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, in pendenza della pronuncia del Parlamento sull'indirizzo da seguirsi nella emananda normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è differito al 16 agosto 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

Il termine indicato nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385, è differito al 31 maggio 1982.